

TI_GERICHTE 52.2002.331 vom 27. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.331

FR: TI_GERICHTE 52.2002.331 du 27 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.331 del 27 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

ODDS). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS), oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).

E. 3.3

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità, contravviene gravemente alla morale, trascurando continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS). Dal canto suo, l'art. 10 lett. d LDDS è volto a impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti. In questo senso occorre valutare, fondandosi sulla situazione finanziaria attuale dell'interessato e sulla sua probabile evoluzione, se esiste un rischio concreto che, in futuro, egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1, consid. 3b e c; v. anche 122 II 1, consid. 3c). Semplici dubbi al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81, consid. 2d). 4. 4.1. Nell'evenienza concreta, dal novembre 1993 al gennaio 1994 _____ ha ottenuto dall'assistenza pubblica prestazioni per complessivi fr. 4'364.55. Egli ha dovuto ricorrere nuovamente a tali sussidi dall'ottobre 1999, cosicché il suo debito nei confronti dello Stato è aumentato a fr. 21'968.50 (scritto 22 maggio 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Sapere se tale importo sia rilevante ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS può rimanere indeciso. Dal giugno 2001, infatti, il ricorrente non è più a carico dell'assistenza sociale. Invalido all'80%, egli beneficia dal 1° gennaio 2000 di una rendita mensile di fr. 800.– e di una prestazione complementare alla rendita AI di fr. 1'325.– (decisioni 27 marzo e 23 giugno 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali; sentenza 19 febbraio 2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni). Giova ricordare che una rendita di invalidità, pur essendo una prestazione sociale, non è assimilabile a una prestazione d'assistenza pubblica, ma, semmai, trattandosi di reddito sostitutivo, a un'attività lavorativa

stabile. Da quanto precede, non si può ritenere con certezza che i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS siano adempiuti. Attualmente, la rendita totale erogata di fr. 2'125.– mensili, senza che sussistano elementi per ritenerla provvisoria, non appare infatti tanto modesta da escludere che possa bastare per il sostentamento del ricorrente, tanto più che egli non ha persone a carico (RDAT I-2002, n. 42 consid. 3d/bb). In conclusione, il rischio che egli cada di nuovo e in modo continuo a carico dell'assistenza pubblica, pur non potendo essere completamente escluso, non è, allo stato attuale, sufficientemente concreto.

4.2. Durante il suo soggiorno in Svizzera _____ non ha sempre tenuto un comportamento corretto. Il 7 febbraio 1972 gli è stata inflitta una multa di fr. 100.– per infrazione alla LCStr. Con decreto d'accusa 25 gennaio 1984, l'allora Sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione sopracenerina lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ricettazione e truffa. A seguito di tale condanna, il 5 settembre 1984 egli è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 6 novembre 1984, egli è stato condannato a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per appropriazione indebita. Il 16 gennaio 1985, è stato nuovamente minacciato di espulsione. Con decreto d'accusa 24 marzo 1992, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione per ripetuto furto. A seguito di tale condanna, il 6 maggio 1992 l'insorgente è stato ammonito per la terza volta. Le prime due condanne penali a carico del ricorrente risalgono invero al suo precedente soggiorno in Svizzera e non gli hanno impedito di ottenere in seguito un nuovo permesso di dimora. Inoltre, l'ultima sanzione inflittagli dal Ministero pubblico risale a una decina di anni fa. Tali condanne vanno però prese in considerazione per valutare il grado di integrazione dell'insorgente nella realtà elvetica. Orbene, _____ è pure rimasto a lungo disoccupato, ha a suo carico 36 attestati di carenza beni (periodo 20.3.1978-7.8.2001) per un totale di fr. 71'609.80 ed è stato ultimamente oggetto di una procedura esecutiva per fr. 1'064.– (rapporto informativo 5 agosto 2002 Polizia cantonale). Il 9 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni gli ha ancora inflitto una multa di fr. 80.– per aver lavorato senza autorizzazione presso la cooperativa " _____ " dal 16 novembre al 16 dicembre 1998 (decreto n. 1188/510). Inoltre, il 6 luglio 2001 l'USSI ha rimproverato al ricorrente di non avergli segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.– a titolo di arretrati PC (scritto 3 giugno 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Da quanto precede, con la sua condotta in generale e con i suoi atti _____ denota di non voler o non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). Per questo motivo, a ragione il dipartimento gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio.

5. 5.1. L'autorità inferiore ha pure rifiutato di rinnovare il permesso di dimora all'insorgente. Tale decisione deve rispettare il principio di proporzionalità. L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa infatti che l'espulsione può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

5.2. Dal profilo delle sue relazioni, nel suo Paese d'origine _____ possiede stretti legami culturali. Egli vi è nato e vi è tornato alla scadenza dei suoi precedenti soggiorni in Svizzera. In Croazia vivono peraltro le sue sorelle (ricorso ad 9, pag. 2). In Ticino risiede invece la ex moglie, con la quale egli avrebbe

mantenuto rapporti di amicizia (doc. B e C), ma anche la figlia _____, la quale è maggiorenne e non vive in comunione domestica con il padre. Il ricorrente ha ormai 64 anni. Entrato la prima volta nel nostro Paese nel 1969 come stagionale, egli ha risieduto stabilmente nel nostro Paese già dal 1977 al 1985 come dimorante, per poi rientrarvi nel 1987 ancora come stagionale fino al 1988. Al momento in cui il dipartimento ha deciso di non rilasciargli un permesso di domicilio e di non rinnovargli l'autorizzazione di dimora, egli soggiornava in Svizzera da dieci anni. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il suo successivo soggiorno dal 5 novembre 2000, momento della scadenza del suo permesso di dimora annuale, è semplicemente tollerato fino al giudizio definitivo sulla sua domanda del 18 settembre 2000. La durata decennale del soggiorno del ricorrente in Svizzera non dev'essere comunque sottovalutata ai fini del giudizio. Per quanto riguarda la gravità della colpa a carico dell'interessato, bisogna considerare che egli non si è a tutt'oggi pienamente integrato nella realtà elvetica. Lo dimostrano i suoi precedenti penali, il fatto che egli è rimasto a lungo disoccupato, nonché i numerosi debiti a suo carico. Va però anche tenuto conto del fatto che attualmente la situazione personale dell'interessato non si è sensibilmente deteriorata e che egli è ora al beneficio di una rendita di invalidità, la quale gli permette di non dover più ricorrere all'aiuto dello Stato. E' vero che fino alla fine di maggio 2001 il ricorrente ha fatto capo all'assistenza pubblica e che il 6 luglio 2001 l'USSI gli ha rimproverato di non avergli segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.- a titolo di arretrati PC. In considerazione della particolarità della situazione, tale circostanza non dimostra ancora che il ricorrente non voglia finalmente adattarsi all'ordinamento elvetico, ritenuto peraltro che egli ha già promesso di rimborsare, nel limite delle sue possibilità, sia quanto percepito dall'assistenza sia gli altri debiti (v. ricorso ad 8; ricorso 25 aprile 2001 al Consiglio di Stato).

5.3. Visto quanto precede, ritenuto che la domanda del ricorrente verteva prima di tutto sul rilascio di un permesso di domicilio e che l'ultima volta il dipartimento gli aveva rinnovato il permesso di dimora a condizione di non rimanere più a carico dell'assistenza pubblica, tutto sommato appare eccessivo negargli la possibilità di rimanere ulteriormente nel nostro Paese. Non si può in effetti escludere che, grazie al rinnovo del permesso di soggiorno, l'insorgente riesca finalmente ad integrarsi convenientemente nel nostro ordinamento, facendo in futuro fronte ai propri obblighi e non incorrendo in ulteriori sanzioni.

6. In esito alle considerazioni che precedono, in questo - eccezionale - caso, il gravame dev'essere parzialmente accolto. Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono annullate. Resta comunque riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocare il permesso al ricorrente in ogni momento qualora, secondo le circostanze, dovessero venir meno i motivi che permettono di accogliere il presente gravame.

7. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, rappresentato da un ente assistenziale qualificato, una parziale indennità per ripetibili (art. 31 PAmM; RDAT II-1999 N. 47, p. 165). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 4, 5, 6 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza sono annullate: a) la risoluzione 27 agosto 2002 (n. 4033) del Consiglio di Stato; b) la decisione 9 aprile 2001 (DO 45) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi al cittadino croato _____ (12 gennaio 1939) il permesso di dimora annuale.

3. Non si prelevano né tasse né spese.

4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo

di ripetibili. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 6. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.